



*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

## **CIRCOLARE OPERATIVA**

**CREDITO D'IMPOSTA SPESE ENERGIA E GAS PER IMPRESE NON  
ENERGIVORE  
E NON GASIVORE.**

Gentile Cliente,

sono state introdotte specifiche agevolazioni, sottoforma di credito d'imposta, per **le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica** (c.d. non energivore) e **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** (c.d. non gasivore).

### **CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE**

Alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (**4,5 kW per il periodo ottobre e novembre**) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% (**30% per il periodo ottobre-novembre**) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre 2022.

	<b>DL AIUTI</b>	<b>DL AIUTI BIS</b>	<b>DL AIUTI TER</b>
<b>Periodo di riferimento</b>	Il trimestre 2022	III trimestre 2022	Ott-Nov 2022
<b>Requisiti soggettivi</b>	Contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kwh	Contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kwh	<b>Contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kwh</b>
<b>Requisito di onerosità</b>	Incremento del costo medio del kWh nel 1° trimestre 2022, <u>superiore al 30%</u> , rispetto al 1° trimestre 2019	Incremento del costo medio del kWh nel 2° trimestre 2022, <u>superiore al 30%</u> , rispetto al 2° trimestre 2019	Incremento del costo medio del kWh nel 3° trimestre 2022, <u>superiore al 30%</u> , rispetto al 3° trimestre 2019
<b>Credito spettante</b>	15%	15%	<b>30%</b>

## CREDITO D'IMPOSTA NON GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è previsto, invece, un credito d'imposta pari al 25% della **spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici)** nel secondo e terzo trimestre solare del 2022.

	<b>DL AIUTI</b>	<b>DL AIUTI BIS</b>	<b>DL AIUTI TER</b>
<b>Periodo di riferimento</b>	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	Ott-Nov 2022
<b>Requisito di onerosità</b>	Incremento dei prezzi medi di riferimento del mercato giornaliero (MI-GAS) ** nel periodo 1° trimestre 2022, <u>superiore al 30%</u> , rispetto al 1° trimestre 2019	Incremento dei prezzi medi di riferimento del mercato giornaliero (MI-GAS)** nel periodo 2° trimestre 2022, <u>superiore al 30%</u> , rispetto al 2° trimestre 2019	Incremento dei prezzi medi di riferimento del mercato giornaliero (MI-GAS)** nel periodo 3° trimestre 2022, <u>superiore al 30%</u> , rispetto al 3° trimestre 2019
<b>Credito spettante</b>	25%	25%	<b>40%</b>

\*\*i prezzi medi di riferimento del mercato giornaliero (MI-GAS) sono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).

### **MODALITA' DI UTILIZZO**

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- **entro il 31/12/2022, se relativi al secondo trimestre 2022;**
- **entro il 31/03/2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;**
- **esclusivamente in compensazione nel mod. F24.**

### **COMUNICAZIONE DEL CREDITO MATURATO**

**Entro il 16/02/2023**, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Al fine di rendere più agevole il calcolo del credito spettante, il cliente **deve fare specifica richiesta:**

- 1. al proprio fornitore** (qualora sia lo stesso nel periodo di riferimento 2022/2019, dev'essere fatta richiesta quanto prima in riferimento al II° trimestre e entro 60 gg dalla scadenza del trimestre per i periodi successivi al II°) di una comunicazione che riporti:
  - il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  - l'ammontare del credito spettante per il secondo e terzo trimestre.

In tal caso, lo Studio potrà gestire la compensazione del credito d'imposta nel mod. F24 che dovrà come di consueto essere trasmesso tramite Fisco on line per il contribuente o Entratel per l'intermediario.

- 2. ai diversi fornitori** (qualora nel periodo di riferimento 2022/2019 il fornitore non sia lo stesso) di una comunicazione che riporti:
  - il costo medio della componente energetica nel periodo di riferimento.

In tal caso, lo Studio potrà provvedere a calcolare l'importo spettante del credito d'imposta e gestirne la compensazione del credito d'imposta nel mod. F24 che dovrà come di consueto essere trasmesso tramite Fisco on line per il contribuente o Entratel per l'intermediario. Verrà preventivamente quantificato l'onorario in base alla specifica attività da svolgere.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti  
**Studio AM-TAX**